

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/862 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2017**

che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea in Turkmenistan, che modifica l'allegato I della decisione 93/195/CEE per quanto concerne la voce relativa al Turkmenistan e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Turkmenistan nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2017) 3207]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 16, paragrafo 2 e l'articolo 19, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa dispone che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.
- (2) L'allegato I della decisione 93/195/CEE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce elenchi di paesi terzi assegnati ai gruppi sanitari da A a E. L'allegato VII della medesima decisione contiene, tra l'altro, un modello di certificato sanitario da usare per la reintroduzione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea di meno di 60 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni equestri degli Asian Games o l'Endurance World Cup.
- (3) Le manifestazioni equestri dell'edizione 2017 degli Asian Indoor and Martial Arts Games avranno luogo ad Ashgabat, Turkmenistan, dal 17 al 27 settembre 2017 con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale.
- (4) Al fine di autorizzare la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea al fine di partecipare alle manifestazioni degli Asian Indoor and Martial Arts Games e al fine di stabilire un modello di certificato sanitario destinato ad accompagnare tali cavalli registrati, è necessario inserire il Turkmenistan nel gruppo sanitario adeguato nell'allegato I di detta decisione e stabilire che tali cavalli possono rientrare nell'Unione solo se accompagnati da un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato VII della decisione 93/195/CEE.
- (5) La decisione 93/195/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) L'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le condizioni applicabili a tali importazioni.
- (7) Al fine di ospitare le manifestazioni equestri dell'edizione 2017 degli Asian Indoor and Martial Arts Games, le autorità competenti del Turkmenistan hanno chiesto che una parte del territorio di tale paese, la parte meridionale della regione di Ahal, sia riconosciuta come zona indenne dalle malattie degli equini per un periodo di tempo limitato.

⁽¹⁾ GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GUL 86 del 6.4.1993, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

- (8) Nel febbraio 2017 i servizi della Commissione hanno partecipato a una missione svolta dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) in Turkmenistan al fine di assistere il paese nel completare l'istituzione della zona indenne dalle malattie degli equini, che consiste in una zona centrale inserita in una zona di sorveglianza.
- (9) Le autorità competenti del Turkmenistan hanno fornito una serie di garanzie, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di denuncia delle malattie di cui all'allegato I della direttiva 2009/156/CE nel loro paese e l'impegno a rispettare integralmente l'articolo 12, paragrafo 2, lettera f), della medesima direttiva per quanto concerne la denuncia immediata della malattia alla Commissione e agli Stati membri.
- (10) Nel Turkmenistan non sono mai stati riscontrati focolai di peste equina, encefalomyelite equina venezuelana e stomatite vescicolare. L'ultimo caso di durina segnalato all'OIE risale al 2010. Non è stato segnalato alcun caso di morva per almeno tre anni, come richiesto dall'OIE affinché un paese possa chiedere la qualifica di paese indenne da tale malattia.
- (11) Il Turkmenistan ha svolto un'ampia indagine sierologica sulla popolazione equina del paese, in particolare nella zona di sorveglianza della zona indenne dalle malattie degli equini, con esito negativo in tutti i casi per quanto riguarda la peste equina, la morva e la durina. Per un periodo di sei mesi, che avrà formalmente inizio il 15 marzo 2017, nella zona centrale non saranno presenti equini fino all'introduzione dei cavalli partecipanti alle manifestazioni secondo il protocollo di quarantena concordato.
- (12) Al fine di garantire la protezione sostenibile della situazione sanitaria della popolazione equina all'interno della zona indenne dalle malattie degli equini, le autorità del Turkmenistan si sono impegnate a gestire una struttura di quarantena di nuova costruzione situata in posizione direttamente adiacente alla zona indenne dalle malattie degli equini per controllare l'ingresso di equidi provenienti da allevamenti di altre parti del Turkmenistan e da alcuni paesi terzi non elencati nell'allegato I della decisione 2004/211/CE. Durante la quarantena che precede l'ingresso, gli animali vengono sottoposti a test zoosanitari che soddisfano le condizioni dell'Unione per le importazioni.
- (13) Considerando l'esito soddisfacente della suddetta missione e le informazioni e garanzie fornite dal Turkmenistan, detto paese dovrebbe essere incluso nell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE per la reintroduzione di cavalli registrati durante il periodo compreso tra il 10 settembre e il 10 ottobre 2017. Allo stesso tempo il Turkmenistan dovrebbe essere regionalizzato per talune malattie degli equini. Da un punto di vista epidemiologico la zona indenne dalle malattie degli equini del Turkmenistan dovrebbe essere assegnata al gruppo sanitario B dell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (14) La decisione 2004/211/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea nella parte del territorio del Turkmenistan regionalizzata per la partecipazione all'edizione 2017 degli Asian Indoor and Martial Arts Games di Ashgabat, a condizione che siano accompagnati da un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato VII della decisione 93/195/CEE, debitamente compilato entro il termine di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

Articolo 2

L'allegato I della decisione 93/195/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica fino al 31 ottobre 2017.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato I della decisione 93/195/CEE è così modificato:

1) l'elenco dei paesi terzi del gruppo sanitario B è sostituito dall'elenco seguente:

«Australia (AU), Bielorussia (BY), Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽²⁾ (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia ⁽³⁾ (RU), Turkmenistan ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ (TM), Ucraina (UA);

2) il testo della nota 3 è sostituito dal seguente:

«⁽³⁾ Parte del paese terzo o territorio in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/156/CE come indicato nelle colonne 3 e 4 della tabella di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.»

3) è aggiunta la seguente nota 5:

«⁽⁵⁾ Per il periodo indicato nella colonna 15 della tabella di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.»

«RIQUADRO 8			
TM	Turkmenistan	TM-1	La zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) di Ashgabat, che comprende: 1) la zona centrale stabilita alle coordinate 37.925300 N, 58.438068 E, a est dell'incrocio tra l'autostrada M37 e Kuliyeve Street in direzione nord, il canale di acqua dolce (canale del Karakum) a nord e la ferrovia a sud; 2) la zona di sorveglianza di lunghezza pari a 30-50 km, dal canale delle acque reflue a nord al confine di stato con l'Iran a sud, e di larghezza pari a 110 km, dal distretto di Anew a est di Ashgabat al distretto di Baharden a ovest di Ashgabat, compreso l'aeroporto internazionale situato nei pressi della zona centrale.»